



COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma
internet: www.cobas-scuola.it e-mail: mail@cobas-scuola.org

Sede Provinciale, viale A. de ferraris, 49, Bari
[p.e.c. cobas.scuola.puglia@pec.it](mailto:p.e.c._cobas.scuola.puglia@pec.it)

Al Dirigente dell'USR PUGLIA
via Sigismondo
Castromediano, 123,
70126 Bari BA
PEC drpu@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'USP
di Bari
Via Re David, 178,
70125 Bari BA
PEC uspba@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Bari e provincia

Alle Rsu - Ai Docenti
Istituti Scolastici di Bari e provincia

Oggetto: illegittimità disposizioni in merito alla didattica a distanza (Decreto Legge 8/04/2020 n. 22) e riunioni collegiali in modalità telematica.

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che in diversi Istituti Scolastici di questa provincia i Dirigenti Scolastici, con circolari interne hanno affermato che, ai sensi del Decreto Legge emarginato in epigrafe, la Didattica a Distanza (DaD) sarebbe diventata obbligatoria.

Appare opportuno ricordare a questi Dirigenti Scolastici che la DAD, allo stato attuale, non è affatto obbligatoria così come non lo sono le convocazioni degli Organi Collegiali; infatti in nessuna legge o decreto sin qui pubblicato si è mai parlato dell'obbligatorietà della DAD o degli OO.CC in modalità on line, né poteva essere altrimenti!

Persino analizzando l'ultimo decreto in ordine di tempo il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", all'articolo 2 **"Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021"** è chiaramente scritto che le misure riguarderebbero non l'a.s. in corso, ma quello 2020/21.

Ed è proprio all'interno di questo articolo, quindi, **che al comma 3 si fa riferimento alla DAD:** *"3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione..."*.

La norma prevede, quindi, quanto già stavano assicurando, volontariamente, le/gli insegnanti con gli strumenti a disposizione e nel rispetto della libertà di insegnamento e

della sospensione delle attività didattiche in ragione dell'emergenza epidemiologica.

Oltre a quanto chiaramente ed inequivocabilmente esposto si evidenzia, inoltre, che poiché non tutti i docenti hanno "...strumenti informatici e tecnologici a disposizione..." , né parimenti possiedono sempre una connessione adeguata, né l'amministrazione di appartenenza ha provveduto a fornire a tutti i docenti gli strumenti succitati, è evidente che come previsto anche dal Codice Civile, all'art. 1246,,: **"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento"**.

Anche per quel che concerne gli organi collegiali, sarebbe utile ribadire che **la formale convocazione di riunioni di Organi Collegiali in modalità on line, allo stato attuale, al pari di quelli in presenza, appare illegittima!**

Infatti, è opportuno ricordare che in nessuna legge, decreto, contratto è previsto che gli Organi Collegiali degli Istituti Scolastici (previsti nel D.L.vo n. 297/1994), possano svolgersi in modalità online.

Allo stato risulta esclusivamente che sia stato presentato un emendamento al decreto legge in oggetto che prevederebbe tale possibilità, ma tale emendamento dovrà essere discusso e approvato in Parlamento, in sede di conversione del Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020, e solo allora potrebbe, con tutti i limiti e le evidenti difficoltà del caso, diventare norma vigente.

Inoltre, pur in tale previsione, bisognerebbe garantire, così come già esposto per la DaD, a tutti i docenti strumenti informatici e tecnologici oltre ad una connessione stabile.

Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio e con modalità che non siano legittimamente decise dalla/dal singola/o insegnante.

Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all'interno degli obblighi professionali.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme vigenti a:

- non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti né riorganizzare le attività funzionali all'insegnamento, modificando il piano annuale delle attività;
- non imporre al personale docente l'utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/le singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento.

Infine, constatata la forte disomogeneità dei comportamenti adottati dai/le dirigenti scolastici/che della Regione, la scrivente O.S. ritiene utile che anche la Direzione dell'USR Puglia diffonda una nota di chiarimento sui temi suesposti, tale da consentire a tutte le Istituzioni scolastiche di agire con la necessaria serenità in un quadro di comportamenti condivisi.

per i COBAS SCUOLA della provincia di BARI
Stefano Bufi

